

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 453
Maggioranza 227
Voti favorevoli 204
Voti contrari 249).

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Molinari 1.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 447
Maggioranza 224
Hanno votato sì 204
Hanno votato no .. 243).

Prendo atto che l'onorevole Gironda Veraldi ha erroneamente espresso un voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere uno contrario.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Giacomelli 1.10, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 447
Maggioranza 224
Hanno votato sì 208
Hanno votato no .. 239).

Prendo atto che l'onorevole Gironda Veraldi non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emenda-

mento Finocchiaro 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(*Presenti e votanti* 452
Maggioranza 227
Hanno votato sì 206
Hanno votato no .. 246).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Presidente, esprimeremo un voto contrario, convinto e motivato, sull'articolo 1 e sull'intera proposta di legge al nostro esame, che rappresenta l'ennesima espressione di legislazione giudiziaria assolutamente disorganica ed asistemica, che si è riprodotta in numerosi e negativi episodi dall'inizio della legislatura, sempre al di fuori di una riflessione di ampio respiro, serena ed approfondita, nonché avulsa da un disegno di riforma generale in grado finalmente di affrontare e di avviare a soluzione i veri nodi, le vere questioni del sistema e del pianeta giustizia, che tanta giusta e allarmata apprensione suscitano nei cittadini e nella comunità.

Ben diversa è stata la via che dall'inizio della legislatura questo Governo e la sua maggioranza parlamentare hanno voluto seguire con ostinazione; ostinazione e pervicacia, che si riproduce anche nell'approvazione a tamburo battente di questa proposta di legge, rispetto alla quale significativo è il giudizio, in occasione della recente inaugurazione dell'anno giudiziario, del primo presidente della Corte di cassazione, il quale ha rilevato come alcuni provvedimenti varati da questo Governo e da questa maggioranza, in particolare la legge ex Cirielli e la normativa in esame, sicuramente comprometteranno gravemente l'efficienza, già di per sé insufficiente allo stato attuale, del sistema giudiziario italiano.

Il nostro voto contrario è motivato soprattutto dalla considerazione che i nodi e i profili di non conformità al dettato costituzionale, che il Presidente della Repubblica, nella sua autorevolezza, ha sottolineato, non sono stati affatto superati.

In primo luogo, è evidente che, anche attraverso le modifiche confuse, pasticciate, approssimative, ispirate ad una cultura legislativa di scarsissimo respiro, che vengono apportate alla possibilità di sostituire sostanzialmente il grado di appello con l'ampliamento del ricorso per Cassazione, si verifica un sostanziale e gravissimo snaturamento della funzione, del ruolo, del controllo che l'articolo 111, penultimo comma, della Costituzione assegna alla Corte di cassazione in relazione ai ricorsi per violazione di legge. Un controllo di legalità, di legittimità, che deve investire la sentenza ed il provvedimento impugnato, che non si può invece trasferire, ampliare ed estendere a tutto il fascicolo del processo di primo grado ed a tutti gli atti del processo.

È evidente che questo snaturamento, questo *vulnus* alla funzione di giudice di legittimità della Corte della cassazione ne comprometterà anche la vera funzione che, ai sensi dell'articolo 65 del vigente ordinamento giudiziario, è volta ad assicurare la uniforme interpretazione della legislazione vigente; soprattutto, ne deriverà anche l'impossibilità di funzionamento di quella sezione filtro, prevista dall'articolo 610, primo comma, del codice di procedura penale, che ha consentito l'abbattimento del contenzioso così elevato che si era instaurato innanzi alla Corte di cassazione, con una valutazione preventiva di ammissibilità. La Corte sarà gravemente menomata nella sua funzione primaria, quale organo supremo della nostra giustizia, di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, ma ne deriveranno anche un *vulnus* al bene costituzionale primario dell'efficienza del processo nonché la violazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo.

Non vi è dubbio che si sta per abbattere sulla Corte di cassazione un effetto

inflattivo del contenzioso che produrrà un insostenibile aggravio di lavoro ed un allungamento certo e grave dei tempi del processo, che non sarà compensato dall'effetto deflattivo che pure voi avete cercato di delineare con l'eliminazione del grado di appello avverso le sentenze di proscioglimento di primo grado.

Infine, ne deriverà un ulteriore, gravissimo *vulnus* al secondo comma dell'articolo 111 della Costituzione, che ci indica come il processo debba svolgersi nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale.

Ogni ipotesi, come quella in esame nel progetto di legge che stiamo discutendo, destinatario del messaggio motivato di rinvio del Capo dello Stato, deve legarsi ad una riforma di carattere generale e sistematico; una visione organica nella quale il processo di primo grado sia sempre celebrato innanzi a magistrati togati, con le funzioni inquirenti svolte da pubblici ministeri togati, laddove molto spesso noi sappiamo che, per quanto riguarda gli organi giudiziari monocratici, i giudizi di primo grado si svolgono davanti a giudici che non sono magistrati togati.

Soltanto una visione di sistema avrebbe potuto consentire di affrontare temi così delicati come quelli che sono oggetto di questa proposta di legge.

I rilievi di non conformità, anzi di conflitto, con il dettato costituzionale, segnalati in relazione al parametro dell'articolo 111 della Costituzione, al secondo comma, non sono stati affatto superati. È questa l'ennesima, grave e inaccettabile dimostrazione di approssimazione, di confusione, di pressapochismo legislativo. Voi, ancora una volta, contrabbandate e confondete il compito del Parlamento di dettare regole legislative generali ed astratte con la necessità di dover coprire, tutelare e, in qualche modo, difendere situazioni che sono circoscritte, individuate e individuabili.

Per tutti questi motivi, noi esprimeremo convintamente il nostro voto contra-

rio sull'articolo 1 del provvedimento in esame (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che l'illustrazione delle proposte emendative presentate da parte dei colleghi del mio gruppo e del gruppo della Margherita abbia chiarito all'Assemblea quale sia la questione di cui si discute e quale sia la nostra posizione al riguardo. Mi limiterò, pertanto, a svolgere alcune osservazioni con le quali tenterò di porre in rilievo i motivi della nostra opposizione e le nostre perplessità rispetto al modo con cui questa partita viene giocata.

Nel corso di questi cinque anni di legislatura si è evitato accuratamente di riflettere — e ciò ha rappresentato un difetto grave dell'attività di proposta della maggioranza e del Governo — sul fatto che, introdotto l'articolo 111 della Costituzione e stabilito che il giusto processo è quello che si celebra nella oralità del contraddittorio davanti al giudice terzo, il procedimento di appello, così come strutturato sulla scorta della riforma del 1989, rimane pur sempre un processo documentale perché la valutazione avviene, appunto, solo in base alle carte.

Se avessi potuto scegliere, avrei detto che la questione principale sulla quale il Parlamento nel corso di questa legislatura, la seconda dopo l'introduzione dell'articolo 111 della Costituzione, avrebbe dovuto riflettere era quella relativa alla necessità di dare attuazione all'articolo 111 guardando al complesso del sistema delle impugnazioni, ponendo particolare attenzione al diritto della difesa.

Quella attuale si vuole spacciare come una riforma attenta al diritto di difesa. A questo proposito, invito i colleghi a riflettere sul fatto che tale riforma — si tratta di un dato che ho colto dal tenore degli interventi svolti sia in Commissione sia in Assemblea — parte da un altro punto di

vista. Si tratta di una questione di impostazione teorica, delicata e sottile, che forse sarebbe opportuno venisse esplicitata in maniera chiara. In altre parole, con questa riforma non si tenta in alcun modo di accrescere la qualità della decisione e dell'aderenza della decisione, nel rispetto di ogni garanzia, sia riguardo alla verità processuale sia riguardo all'efficacia del diritto-dovere dello Stato di punire l'illecito. No, non è così! Non è questo il punto di vista da cui si parte!

Il processo, infatti, viene visto non soltanto come una contesa tra le parti, che, fra l'altro, avviene fuori da ogni quadro di riferimento di valori e di doveri dello Stato, che sarebbero quelli di garantire la collettività in ordine alla commissione del crimine e di punire il crimine secondo la delega che dalla collettività viene allo Stato, ai suoi tribunali e al potere legislativo; no, qui, al processo si guarda come ad una contesa privata nella quale le due parti debbono essere tenute all'interno di un quadro nel quale vale solo l'istanza privata, mentre sparisce del tutto l'obiettivo finale di ogni ordinamento giuridico, vale a dire che, quando la legge è violata, è necessario che il potere giudiziario si attivi al fine di stabilire la verità processuale e, conseguentemente, assolvere o condannare. Se non fosse così, non capirei il motivo per il quale si muovono obiezioni alla nostra posizione, espressa con forza dal collega Siniscalchi ed articolata nella nostra pregiudiziale di costituzionalità, con la quale abbiamo posto in rilievo che non potrebbe essere sollevata alcuna questione quando il giudice di primo grado abbia avuto la possibilità di svolgere una valutazione compiuta del materiale probatorio.

Ma, nel momento in cui ciò non è potuto avvenire — perché la prova mancava o era insufficiente —, perché deve essere inibito allo Stato di verificare se la ricognizione non sia stata attenta e se le prove non siano state valutate secondo la loro concatenazione logica e nell'ambito del contesto?

La verità è che c'è diffidenza nei confronti della giurisdizione e, soprattutto,

che il processo non viene più considerato luogo pubblico nel quale operano valori pubblici, che non sono soltanto quelli legati alla figura del pubblico ministero, ma quelli legati...

PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...

ANNA FINOCCHIARO. ... alla finalità dell'ordinamento.

È questa la ragione per la quale, unendo le mie alle osservazioni già svolte dai colleghi a supporto degli emendamenti da noi presentati, annuncio il nostro voto contrario sull'articolo 1 (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	452
Maggioranza	227
Voti favorevoli	257
Voti contrari	195).

Prendo atto che l'onorevole Mattarella non è riuscito votare.

(Esame dell'articolo 2 – A.C. 4604-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4604-C sezione 2*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Marino 2.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'articolo 2 adegua il principio ai riti abbreviati e, in buona sostanza, stabilisce che sia l'imputato sia il pubblico ministero non possono proporre appello contro le sentenze di proscioglimento, sopprimendo la precedente dizione che faceva riferimento ad una « diversa formula ».

In questo campo, era possibile e necessario riconsiderare l'appello del pubblico ministero e dell'imputato nell'ambito di una visione più complessiva ed organica, come ci ha chiesto, rimanendo inascoltato sul punto, il Capo dello Stato. Voglio ricordare che il Presidente della Repubblica ci dice, nel messaggio di rinvio, due cose molto chiare: la prima è che la funzione compensativa attribuita all'ampliamento delle ipotesi di ricorso per cassazione ha un effetto inflativo dei ricorsi e del carico giudiziario superiore di gran lunga all'effetto deflativo derivante dalla soppressione dell'appello contro le sentenze di proscioglimento. Sul punto è stato approvato un emendamento in Commissione che ha parzialmente accolto la predetta preoccupazione (ma solo parzialmente).

Con riferimento all'altro aspetto, il Capo dello Stato afferma testualmente che la soppressione « (...) a causa della disorganicità della riforma fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità

delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo » (viene citato, appunto, l'articolo 111 della Costituzione).

Che le cose stiano così è confermato da più parti. Un indizio in tal senso, se non una prova, è costituito dall'opinione di un autorevole processualpenalista italiano che è favorevole alla soppressione dell'appello del pubblico ministero (nel senso indicato dalla riforma). Sostiene esplicitamente l'autore in parola: « Eliminato l'appello del pubblico ministero, il profluvio degli appelli strumentali ed artificiosi non avrà remore e si gonfierà ulteriormente. Un inconveniente che già si prospetta e per il quale esisterebbe un rimedio tanto semplice quanto congruente con i principi: la sospensione del corso della prescrizione ».

Ancora: « (...) È davvero difficile capire perché il corso della prescrizione non debba necessariamente essere o restare sospeso per tutta la durata del giudizio di impugnazione attivato ad esclusiva iniziativa dell'imputato ».

Con questo discorso si vuole semplicemente ribadire che in una riforma organica e complessiva, così come chiesto dal Capo dello Stato, avremmo potuto e dovuto considerare molti aspetti, quindi anche la sperequazione denunciata dal Capo dello Stato, l'eccesso di asimmetria — per dirla con le parole del messaggio presidenziale — che in questo modo si determina, proprio per la mancanza di una valutazione complessiva del ruolo delle parti nel processo — in tutto il processo — e non solo rispetto al principio del contraddittorio: questo è il tema.

Ho citato un punto di vista che, per quanto nel merito sia coincidente con la tesi qui sostenuta dell'eliminazione della facoltà di impugnare in capo al solo pubblico ministero, tuttavia avrebbe immaginato una riforma di questo tipo all'interno di una serie di pesi e contrappesi incidenti, in questo caso, sulla sospensione della prescrizione, mentre invece, come sappiamo, la prescrizione è stata resa più facile e breve, a tutto detrimento della giustizia penale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Marino 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	442
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Hanno votato sì</i>	202
<i>Hanno votato no</i> ..	240).

Avverto che le successive votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	452
<i>Maggioranza</i>	227
<i>Voti favorevoli</i>	196
<i>Voti contrari</i>	256).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mattarella 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	443
<i>Maggioranza</i>	222
<i>Voti favorevoli</i>	197
<i>Voti contrari</i>	246).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	455
<i>Maggioranza</i>	228
<i>Voti favorevoli</i>	202
<i>Voti contrari</i>	253).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Enzo Bianco 2.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	450
<i>Maggioranza</i>	226
<i>Voti favorevoli</i>	205
<i>Voti contrari</i>	245).

Passiamo alla votazione dell'articolo 2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra — certamente vigile e responsabile — attenzione sulla novità veramente forte rappresentata da questo articolo che modifica una norma a danno sia del pubblico ministero sia, in questo caso, dell'imputato. Avete respinto alcuni emendamenti che si muovevano in direzione dell'interesse dell'azione penale ma anche della difesa (questo articolo, infatti, si riferisce anche agli imputati).

Per difendere il principio secondo cui il pubblico ministero non può impugnare contro le prescrizioni disposte — bene o male, non ci interessa — con la conces-

sione delle attenuanti generiche, né contro le sentenze di assoluzione, si dice che anche l'imputato non può più impugnare, contrariamente a quanto stabilisce l'articolo 443 del nuovo — si fa per dire — codice di procedura penale (giudizio abbreviato o meno è il principio che conta) *(Commenti del deputato Pecorella)*. Ringrazio l'onorevole Pecorella per il suggerimento, che però avevo perfettamente presente.

A me è capitato raramente che un imputato rinunziasse alla prescrizione: tuttavia, mi è capitato due volte, in casi riguardanti galantuomini appartenenti al mondo dell'università e al mondo politico. In particolare, mi riferisco all'ex segretario del partito socialdemocratico, onorevole Cariglia, il quale, dopo lunghissime vicende giudiziarie, assolto da tutto, ha voluto anche rinunciare alla prescrizione chiesta dal pubblico ministero ed ha ottenuto l'assoluzione con formula piena. La stessa cosa è accaduta nel caso della fortissima persecuzione giudiziaria nei confronti dell'ex rettore dell'università di Salerno, il professor Roberto Racinaro, il quale, al termine di un tormentoso itinerario processuale, ha voluto rinunciare alla prescrizione. Dobbiamo o non dobbiamo lasciare aperto questo varco ai galantuomini che non vogliono rifugiarsi dietro questa comoda soluzione? Vogliamo o non vogliamo dare un senso al principio, dal quale parte questa proposta di legge, secondo cui l'innocenza, una volta dimostrata, non può più formare oggetto di particolari esperimenti?

Questo è il principio giusto dal quale muove una proposta di legge che arriva a conclusioni ingiuste, a conclusioni che provocano squilibrio, come bene ha detto il Capo dello Stato. Noi, francamente, lo avevamo anticipato nel corso del lungo dibattito in sede di Commissione.

Ecco per quale motivo noi esprimeremo voto contrario su questo articolo 2. Infatti, se fossero stati approvati gli emendamenti con cui si manteneva, per l'imputato, la possibilità di impugnazione per la modifica del titolo del reato e di impugnazione nei confronti del sistema di

circostanze aggravanti – o attenuanti, per la parte che riguarda il pubblico ministero –, vi sarebbe stato, almeno, un minimo di razionalità. Perché, adesso, con la scusa di premiare l'innocenza dimostrata alla luce del sole secondo quanto prevede la prima parte dell'articolo 530, dobbiamo nascondere anche coloro i quali non vogliono nascondersi dietro la prescrizione o impedire l'appello ai pubblici ministeri che ritengono, correttamente, che la prescrizione sia stata male applicata o che le attenuanti generiche siano state riconosciute in modo sbagliato? Perché?

Inoltre, resta un'ultima grande curiosità di carattere non certo particolarmente politico ma di carattere legislativo e di carattere tecnico, cioè la strana tempistica di questa legge, che parte da lontano – la proposta è molto remota – e subisce una incredibile accelerazione, tanto che l'Assemblea è stata inchiodata, addirittura, sulle questioni della giustizia, come se si trattasse di un problema prioritario all'interno di un processo penale che forma oggetto di elaborazione ancora da parte della commissione Nordio.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.

ANNA FINOCCHIARO. Intervengo a titolo personale, signor Presidente, perché mi è sfuggita l'occasione di intervenire sull'emendamento Enzo Bianco 2.6. In particolare, mi rivolgo ai colleghi di Alleanza nazionale che, con tanta forza e convinzione, hanno sostenuto la prima parte della legge ex Cirielli in materia di recidiva pensando fosse assolutamente giusto prevedere che ai recidivi non si potessero applicare le circostanze attenuanti generiche in sede di comparazione di circostanze, e che si trovano, adesso, in una paradossale situazione.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui un giudice di primo grado, non disponendo del certificato penale aggiornato, non fosse in grado di conoscere il fatto che l'imputato fosse recidivo, oppure al caso in cui,

avendo esaminato male il medesimo certificato e non avendo visto che era recidivo, abbia sbagliato ed abbia applicato le circostanze attenuanti generiche e, quindi, la prescrizione.

Dunque, la vostra previsione resta assolutamente priva della possibilità di essere affermata. Sostanzialmente, il ruggito del leone contenuto nella prima parte della legge ex Cirielli può restare assolutamente vanificato da questo nuovo meccanismo che avete introdotto. Questo solo per dire che – al di là del fatto di esprimere un voto contrario senza riflettere che, forse, anche dall'opposizione può venire una buona proposta – quando si interviene su un sistema bisogna stare molto attenti perché, se si tocca una parte di esso, necessariamente se ne squilibra qualunque altra.

Questa riforma, la volete fare tutti i costi: fatela! Finirà come è avvenuto con il testo sulla droga, quando siete stati costretti a rivedere la legge ex Cirielli perché il presidente Fini, incontrandosi con le comunità terapeutiche, ha capito il grave errore che avevate compiuto applicando le previsioni sulla recidiva anche ai tossicodipendenti!

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, vorrei far osservare molto semplicemente all'onorevole Finocchiaro come, ovviamente, il tentativo di raccogliere attorno a sé elementi della maggioranza si scontra con un dato molto semplice: abbiamo eliminato non il secondo grado di giudizio ma l'appello. Infatti, dinanzi ad una situazione quale quella testé denunciata, vale a dire dinanzi all'errore commesso dal giudice, si può, ovviamente, ricorrere in Cassazione.

Non credo siano commendevoli, pertanto, questi tentativi di alterare la realtà dei fatti, pur di avere – in ipotesi, con lo scrutinio segreto – qualche voto in più.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	447
<i>Votanti</i>	446
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Hanno votato sì</i>	241
<i>Hanno votato no</i> ..	205).

(Esame dell'articolo 3 – A.C. 4604-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4604-C sezione 3)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Sgobio 3.1.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, molto testardamente e caparbiamente continuo ad alimentare questo dibattito tenendo come punto di riferimento non già la nostra posizione sulla giustizia

o meno del testo che stiamo esaminando e votando, bensì un parametro diverso, giacché questo ci impone la natura del dibattito stesso.

Il parametro è, ovviamente, costituito dal messaggio del Presidente della Repubblica, il quale – lo ribadisco ancora una volta – censura il testo che gli era stato sottoposto per la firma sotto il profilo della sua disorganicità; parla, infatti, nel messaggio, di riforma disorganica. Ebbene, rispetto a tale parametro, chiedo ai colleghi della maggioranza in quale modo essi giudichino la nuova formulazione dell'articolo 405 del codice di procedura penale quale risulterebbe dall'approvazione della disposizione contenuta nell'articolo 3 del testo al nostro esame. La proposta di legge, infatti, era stata presentata per « riscrivere » le regole sull'appellabilità delle sentenze di proscioglimento mentre la disposizione che ci accingiamo a votare, viceversa, riguarda altro, e precisamente i modi attraverso i quali il codice prevede che termini la fase preparatoria del dibattimento. Si afferma un singolare principio in base al quale il giudizio della Cassazione sui provvedimenti di richiesta di misura cautelare avrebbero una loro influenza oltre quel giudizio particolare, compromettendo financo le decisioni del pubblico ministero in ordine all'opportunità o meno, alla giustizia o meno, alla legittimità o meno di promuovere il dibattimento.

Tuttavia, si è sempre insegnato nelle università e appreso dai testi che l'apertura del dibattimento viene chiesta quando vi è il ragionevole convincimento che quella fase possa essere utile all'accertamento della verità; quindi, non quando si abbia anche la certezza della colpevolezza. Soprattutto, poi, in un regime processuale come quello che governa oggi il nostro paese, la prova si forma nel dibattimento: perché, dunque, pregiudicare la possibilità di formare la prova in tale fase? E ciò, sulla base di che cosa? Di una decisione della Cassazione resa su materia totalmente diversa da quella che, appunto, riguarda l'opportunità o meno di passare

alla fase del dibattimento. Questa è asistematicità, questa è disorganicità, questa è irragionevolezza pura!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sgobio 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 205
Hanno votato no .. 239).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 448
Maggioranza 225
Hanno votato sì 210
Hanno votato no .. 238).

Prendo atto che l'onorevole Carra non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Fanfani 3.3.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gironda Veraldi. Ne ha facoltà.

AURELIO GIRONDA VERALDI. Signor Presidente, vorrei osservare che si tratta di uno degli articoli del provvedimento in esame che non è stato interessato dal messaggio del Presidente della Repubblica.

Mi sembra di essere nel vero; ciò nonostante, è stato sottoposto all'esame dell'Assemblea.

Ricordo che, quando venne votato tale articolo, espressi un parere convintamente favorevole. Poiché non appartengo alla categoria dei parlamentari che, quando si sbagliano nell'esprimere il proprio orientamento, si difendono, mortificandosi, assumendo di essere stati indotti in errore, vorrei rappresentare che, personalmente, non sono stato indotto in errore.

Vorrei altresì osservare che le proposte emendative riferite all'articolo 3 confliggono con la volontà espressa, a suo tempo, dai firmatari. Ricordo, infatti, che fu proprio l'onorevole Siniscalchi a rilevare gli inconvenienti che, da tempo, si verificano allorché una sentenza della Corte di cassazione sancisce l'insussistenza degli indizi di colpevolezza a carico dell'imputato: ciò nonostante, infatti, il pubblico ministero chiede il rinvio a giudizio.

Allora, di fronte ad una misura di estrema civiltà, recata dall'articolo 3, che appartiene all'iniziativa lodevole, meritoria e motivata dell'opposizione, mi sembra fuori luogo proporre di sopprimerla o modificarla, come chiedono gli emendamenti in discussione. Pertanto, colleghi dell'opposizione, vi invito a respingere le vostre proposte emendative e ad approvare l'articolo in esame *(Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale)*.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 203
Hanno votato no .. 241).

Prendo atto che l'onorevole Rocchi non è riuscita ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 3.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 444
Maggioranza 223
Hanno votato sì 201
Hanno votato no .. 243).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 3.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 446
Maggioranza 224
Hanno votato sì 205
Hanno votato no .. 241).

Passiamo alla votazione dell'articolo 3. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, vorrei replicare che neanche io appartengo, onorevoli colleghi ed onorevole Gironda Velardi, alla categoria di coloro che si nascondono dietro al parere altrui o che hanno paura delle opinioni da loro precedentemente espresse.

Noi siamo contrari all'articolo 3 ed al principio in esso espresso: lo eravamo in sede di prima lettura del provvedimento e lo siamo anche oggi. Infatti, ci sembra, innanzitutto, che nulla abbia a che fare — e, su questo aspetto, siamo tutti d'accordo — con il sistema delle impugnazioni, con l'inappellabilità delle sentenze e con la

riforma (che riteniamo negativa) che si sta operando in tale materia. Si tratta, a nostro avviso, di un argomento che è stato inserito erroneamente all'interno della proposta di legge in esame.

Vorrei rilevare che siamo di fronte ad una modifica normativa assai pericolosa e sbagliata, poiché affida alla Corte di Cassazione — che, ricordo, interviene solamente per compiere il riesame delle misure cautelari adottate (in altri termini, interviene nell'ambito di una fase iniziale del processo) — la valutazione dell'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza che giustificano l'adozione delle medesime misure cautelari.

Il principio affermato nell'articolo in esame, dunque, è che, se la Corte di cassazione ha accertato l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza — mi riferisco all'insussistenza di gravi indizi, onorevole Gironda Velardi, non di tutti gli indizi — in sede cautelare, allora non si può più chiedere di celebrare il processo.

Si nega al pubblico ministero, alla parte offesa ed anche all'imputato la possibilità di una valutazione delle prove, così come solo può essere svolta in dibattimento. Dunque, si nega la possibilità del dibattimento sulla base di un giudizio incidentale, preliminare, allo stato degli atti e solo « cartolare » della Corte di cassazione, attribuendone, dunque, un valore improprio.

Inoltre, onorevoli colleghi, vi è un ulteriore pericolo che potrebbe derivare dall'applicazione di questa norma. Quando il pubblico ministero chiede l'applicazione della misura cautelare, è noto che non è obbligato a scoprire tutte le sue carte; potrà allegare alla richiesta di misura cautelare solo le prove che ritiene sufficienti e necessarie per ottenere la misura cautelare stessa. Dunque, può darsi il caso che, per motivi di cautela processuale o per non scoprire indagini su altri indagati, egli non depositi tutte le prove di cui dispone a carico dell'imputato. Se, poi, sulla base delle prove parziali che, legittimamente, ha mandato alla Corte di cassazione, quest'ultima dovesse affermare che non si tratta di prove gravi, ebbene, secondo l'articolo 3 del provvedimento in

esame, non si potrebbe più svolgere il processo, nemmeno se, allora, il pubblico ministero avesse disposto di più prove (*Commenti del deputato Cola*)... La *discovery* non è obbligatoria in quel momento; onorevole Pecorella, lei lo sa: l'obbligo della *discovery* delle prove vige solo al termine delle indagini. Vi possono essere motivi di cautela processuale che impongono al pubblico ministero di non scoprire tutte le prove. È onere del pubblico ministero allegare le prove che egli ritenga necessarie per ottenere la custodia cautelare.

Ecco, dunque, l'assurda conclusione cui si potrebbe pervenire per effetto di questo articolo 3, ossia che, pur sussistendo una quantità di prove sufficienti per il dibattimento, il pubblico ministero sia obbligato, per un assurdo automatismo che nulla ha a che fare con la verità processuale e con la giustizia giusta, a chiedere l'archiviazione.

SERGIO COLA. Ma è un'archiviazione: può essere ripresa!

GIOVANNI KESSLER. Si tratta, onorevoli colleghi, di un aspetto sul quale vorrei richiamare la vostra attenzione, perché è davvero un controsenso che stride con il senso di giustizia e di ragionevolezza della giustizia, che tutti dovremmo auspicare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi pare che stiamo andando contro ogni regola che deve presiedere ai criteri del giudizio. Ciò per una ragione molto semplice: se il tribunale del riesame ha ritenuto non gravi gli indizi di colpevolezza, il pubblico ministero, ove mai avesse altre prove, le può disvelare prima che la Cassazione si pronunzi.

Inoltre, aspetto ancora più importante, onorevole Kessler, il decreto o la sentenza di archiviazione non chiudono definitivamente il processo. Lei mi insegna che

l'archiviazione non è assolutamente un giudicato, per cui il pubblico ministero, ove mai disponesse di altri elementi, successivi o qualora li avesse tenuti nascosti, li può sempre utilizzare successivamente e il processo si riaprirebbe. Quindi, questo è un falso problema che, al pari di tanti altri falsi problemi, voi usate pretestuosamente per opporvi a questa conquista di civiltà giuridica che è rappresentata dall'inappellabilità delle sentenze di assoluzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.

VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, io non sono riuscito a convincere l'onorevole Kessler e l'onorevole Kessler non è riuscito a convincere me...

PRESIDENTE. Capita...

VINCENZO SINISCALCHI. Allora, coerentemente con il lavoro svolto finora, mi permetto di esprimere il mio dissenso e di votare a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avverrà a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti	438
Maggioranza	220
Hanno votato sì	238
Hanno votato no ..	200).

(Esame dell'articolo 4 – A.C. 4604-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4604-C sezione 4*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 4.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 4.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, sempre tenendo presente i parametri che deduciamo dal messaggio del Presidente della Repubblica, sottolineiamo la disorganicità di questa norma così come essa si inserisce nel modello processuale delineato dal nostro codice di procedure in materia.

Con questa norma si muta la disciplina codicistica, non già relativa alla fase dibattimentale e agli esiti del dibattimento. Giova ricordare che la proposta del presidente Pecorella riguarda appunto questo: la possibilità o meno di impugnare una sentenza all'esito del dibattimento. L'articolo 4, viceversa, riguarda la parte del processo che si sviluppa prima del dibattimento ed esattamente il momento in cui la fase preparatoria del dibattimento si esaurisce.

Allora io mi chiedo che senso abbia trasferire i principi, che sono faticosamente stati deliberati ed approvati con riferimento alla inappellabilità della sentenza dibattimentale di proscioglimento, alla fase della istruttoria e della sua conclusione. Tutti i principi teorici che sono stati evocati a sostegno della bontà della scelta fatta dalla maggioranza — scelta contrastata, come è noto, dal Presidente della Repubblica — perdono tutti integral-

mente il loro valore se rapportati e trasferiti alla conclusione dell'istruttoria. Questo a dimostrazione che si tratta di una norma profondamente sbagliata, che mi auguro fortemente l'aula voglia respingere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti e votanti</i>	447
<i>Maggioranza</i>	224
<i>Voti favorevoli</i>	208
<i>Voti contrari</i>	239).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Kessler 4.20.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler.

Avverto che il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ha esaurito il tempo a sua disposizione.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo brevissimamente. Vista la rilevanza del provvedimento, credo che sia importante avere tempo per poter motivare adeguatamente le nostre proposte emendative. Pertanto, le chiediamo di concedere quel tempo che normalmente il Presidente, in casi del genere, attribuisce non come concessione, ma come diritto dei gruppi. In particolare, le chiedo di attribuire almeno la metà del tempo che ci è stato assegnato in sede di prima calendarizzazione.

PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, potremmo convenire sull'attribuzione di un tempo « per motivare »... Quanto all'« adeguatamente »... Comunque, un certo ampliamento del tempo viene sempre concesso...

Aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire. Lo farò successivamente, in sede dichiarazione di voto sull'articolo 4.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Kessler 4.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 447
Maggioranza 224
Voti favorevoli 202
Voti contrari 245).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

RENZO INNOCENTI. Presidente, ci sono doppi voti!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 450
Maggioranza 226
Voti favorevoli 207
Voti contrari 243).*

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 4.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

*(Presenti e votanti 449
Maggioranza 225
Hanno votato sì 207
Hanno votato no .. 242).*

Passiamo alla votazione dell'articolo 4. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.

GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, intervengo per esprimere la mia contrarietà all'articolo 4. La prima ragione è che proprio su questo punto il messaggio del Capo dello Stato parla di netto aggravamento della situazione della giustizia che ne deriverebbe. Infatti, colleghi, come vi ha già spiegato bene l'onorevole Bonito, con questo articolo tutte le sentenze di proscioglimento al termine della fase istruttoria di un processo non potranno più essere appellate, ma si potrà solamente proporre il ricorso in Cassazione.

Sono sentenze che entrano nel merito della causa e che vengono pronunciate allo stato degli atti, su materiale cartaceo, poiché non vi è stato ancora un dibattimento.

La Corte di cassazione, per poter valutare tali sentenze, dovrà consultare interi fascicoli processuali; dunque, la stessa si troverà sicuramente in difficoltà a giudicare su tali sentenze, per l'enorme quantità di ricorsi che la sommergeranno e per il tipo di esame che dovrà svolgere rispetto ad essi. Onorevoli colleghi, la soluzione naturale sarebbe che, su queste sentenze di proscioglimento istruttorio, giudicasse la corte d'appello.

Lo hanno affermato il Capo dello Stato ed il presidente stesso della Corte di cassazione: quest'ultima non sarà in grado di affrontare l'enorme carico di lavoro che tale articolo comporterà.

Vorrei svolgere un'ultima notazione riguardante il diritto alla difesa. Doversi difendere tutte le volte a Roma, presso la Corte di cassazione, anziché presso la corte d'appello di casa, è un aggravio per tutti: per i pubblici ministeri e per le parti.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.

(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente, sono tutti voti doppi!

ELIO VITO. Guarda là *(Commenti del deputato Gironde Veraldi)*!

GIOVANNI KESSLER. Guarda dietro di te!

PRESIDENTE. Colleghi, data la situazione, vi prego di evitare doppi voti, di qua e di là.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	423
<i>Votanti</i>	422
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Voti favorevoli</i>	249
<i>Voti contrari</i>	173).

(Esame dell'articolo 5 – A.C. 4604-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 e delle proposte emendative ad esso presentate *(vedi l'allegato A – A.C. 4604-C sezione 5)*.

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 5.

PRESIDENTE. Il Governo?

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 5.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non condividiamo l'articolo 5, su cui ci accingiamo ad esprimere il nostro voto. Con esso si modifica l'articolo 533 del codice di procedura penale e viene inserito il principio in forza del quale il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio.

Ebbene, siamo contrari a questa formula, in primo luogo, perché, già adesso, il giudice non può condannare se non ha la certezza della colpevolezza dell'imputato: se sussiste il dubbio, la formula dovrà essere di tipo diverso; ossia, vi dovrà essere, comunque, un'assoluzione con formula piena, ma pronunciata in presenza di un dubbio. Se le cose, sostanzialmente, non si modificano, siamo contrari a questo articolo per due ordini di ragioni.

In primo luogo, la formula semantica usata è del tutto al di fuori della nostra tradizione giuridico-processuale. È una formula semantica chiaramente tratta da una cultura giuridica diversa dalla nostra, ossia dalla cultura anglosassone.

In secondo luogo, ci sembra che tale formula, in qualche modo, replichi quei divieti che si leggono da qualche parte, dove il divieto non è semplicemente tale,

ma è un « severo » divieto: è severamente proibito. Dire che « è severamente proibito » è come affermare che « è proibito ».

La terza ragione è ancora più delicata. Se, attraverso questa nuova formulazione, le cose sostanzialmente non si modificano, tuttavia può giungere all'interprete un messaggio assai pericoloso. Se il giudice che oggi assolve al di là di ogni ragionevole dubbio vede riproporre tale formula nel codice, come interprete, deve logicamente dedurre che il legislatore abbia inteso modificare qualcosa, esigendo qualcosa di più per il giudizio di colpevolezza.

Ciò può indurre a spiacevoli equivoci interpretativi che certamente non si risolveranno in favore degli imputati e, comunque, degli operatori del diritto.

PRESIDENTE. Avverto che, avendo acquisito l'orientamento del Presidente della Camera, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo potrà usufruire di un tempo aggiuntivo pari alla metà di quello ad esso originariamente assegnato nell'ambito del contingentamento.

Passiamo ai voti.

Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 5.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 434
Maggioranza 218
Voti favorevoli 196
Voti contrari 238).

PIERO RUZZANTE. Tanto è inutile, Presidente! Possiamo scrivere sul regolamento che si vota per due!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Sgobio 5.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 440
Maggioranza 221
Voti favorevoli 203
Voti contrari 237).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 445
Maggioranza 223
Voti favorevoli 249
Voti contrari 196).

(Esame dell'articolo 6 – A.C. 4604-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 *(vedi l'allegato A – A.C. 4606-C sezione 6)*, al quale non sono state presentate proposte emendative.

Passiamo dunque ai voti.

Avverto che la prossima votazione avrà luogo a scrutinio segreto.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

(Presenti e votanti 454
Maggioranza 228
Voti favorevoli 253
Voti contrari 201).

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4604-C)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A - A.C. 4604-C sezione 7*).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

ISABELLA BERTOLINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate all'articolo 7.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GIUSEPPE VALENTINO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Avverto che le prossime votazioni avranno luogo a scrutinio palese.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 7.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti 437
Maggioranza 219
Hanno votato sì 201
Hanno votato no .. 236).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 7.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti 447
Votanti 446
Astenuti 1
Maggioranza 224
Hanno votato sì 209
Hanno votato no .. 237).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 7.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti 448
Maggioranza 225
Hanno votato sì 210
Hanno votato no .. 238).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 7.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti e votanti 448
Maggioranza 225
Hanno votato sì 211
Hanno votato no .. 237).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Fanfani 7.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.